



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 168/2024 del 30/12/2024

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019 - 2021 - Parte economica 2024

Il giorno 30/12/2024 alle ore 13:25, in Ercolano e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

CIRO BUONAJUTO
LUIGI LUCIANI
GIOACCHINO ACAMPORA
MARIARCA CASCONI
ANNA GIULIANO
LUCIO PERONE
CARMELINA SAULINO
NUNZIO SPINA

PRESENTI	ASSENTI
	A
P*	
P	
	A
P*	
	A
P*	
P*	

*presente da remoto in collegamento videoconferenza

Presenti: 5 Assenti: 3

Assiste: LUIGI VOSA - Segretario Generale

Presiede: LUIGI LUCIANI - Vice Sindaco

Identificati "a video" i partecipanti collegati telematicamente da parte del Segretario Comunale, attestato sempre da quest'ultimo che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante ed accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Verificato il numero legale, LUIGI LUCIANI - Vice Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

LA GIUNTA

- VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019 – 2021 – Parte economica 2024.”
- ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile (se dovuto), resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
- DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente verbale da parte del Segretario verbalizzante, salvo non risultino espresse osservazioni in merito, è attestata la conformità alle leggi dell'azione amministrativa, ai sensi e nei limiti dell'art. 50 comma 2 dello Statuto;
- RITENUTO di dover procedere in merito;
- CON VOTI unanimi favorevolmente espressi resi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019 – 2021 – Parte economica 2024.”
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione, con voto favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



CITTA' DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore IV – Risorse e Patrimonio

Istruttore: dott. Antonio Tardio

Dirigente: dott.ssa Paola Tallarino

Proponente: Assessore al personale dott. Gioacchino Acampora

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019 – 2021 – Parte economica 2024

Relazione istruttoria dell'Ufficio

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 in data 11/10/2022 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente della stessa.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 28.03.2024 con la quale sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019 – 2021- parte economica 2024.

Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019-2021 parte economica sottoscritta in data 10.12.2024 dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale.

Dato atto che con lettera protocollo n. 72569 in data 16.12.2024 è stato chiesto all'Organo di revisione contabile di esprimere il parere sull'allegata ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019 - 2021 e che tale Organo:

- ✓ ha espresso parere favorevole attestando la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti al CCDI.

Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019 – 2021 –parte economica 2024.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del IV Settore ai sensi dell'articolo 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

SI ATTESTA che la presente istruttoria è stata redatta nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa, ed è resa ai fini dell'adozione del relativo atto di competenza.

Si attesta, altresì, che:

- l'istruttoria è compiuta e i documenti originali citati sono detenuti dall'ufficio;
- è stata effettuata la rotazione del funzionario istruttore.

Ercolano, 27.12.2024

**Il Funzionario contabile
Dr Tardio Antonio**

IL DIRIGENTE

LETTA

la relazione istruttoria di cui alla presente proposta che fa propria;

VISTE e CONDIVISE

la premessa e le considerazioni in essa contenute

VISTI:

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

Alla Giunta Comunale l'adozione della presente proposta e del seguente dispositivo:

- 1) di approvare la premessa assertiva ed esplicativa di cui all'istruttoria che di seguito si intende fedelmente ed integralmente trascritta;
- 2) di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019-2021 nell'identico testo allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;
- 3) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa.
- 4) di disporre la pubblicazione sul sito Web dell'Ente, quale parte integrante del C.C.D.I. già ivi pubblicato e l'invio Aran.

*Il Dirigente IV Settore
Dr.ssa Paola Tallarino*



COMUNE DI ERCOLANO

Città Metropolitana di Napoli

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024

In data 10/12/ 2024, alle ore 10,00 presso il Comune di Ercolano, si è riunita

la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Dott.ssa

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

RSU Aziendale

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

CSA RAL

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, c.d. Legge Brunetta, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che con delibera n. 124 del 11/10/2022, l'Amministrazione comunale ha nominato i componenti della parte pubblica nell'ambito della Delegazione trattante ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16/11/2022;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 16.10.2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa per il triennio 2023/2025, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 7 del CCNL 16/11/2022;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 dello stesso CCNL;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 510 del 11/10/2024, come integrata con determinazione n. 558 del 04/11/2024, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili ai sensi dell'art. 79, commi 1 e 2, del CCNL 16/11/2022;

Richiamata la delibera n. 30 del 28/03/2024, con la quale la Giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa di parte economica, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2024, nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal CCNL 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali;

In data 10/12/2024 si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione dell'Ipotesi di C.D.I. di parte economica del personale non dirigente del Comune di Ercolano per l'anno 2024. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo.

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2024

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2024, in applicazione della disciplina inserita nel CCDI di parte normativa per il triennio 2023/2025 e sottoscritto nella Delegazione trattante del 16.10.2023.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo CDI di parte economica, che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CDI si inserisce nel nuovo contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti Locali, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.

> D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;

> D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento agli articoli 16, 23 e 31;

> Regolamento sul Ciclo di Gestione e Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 23/01/2024;

> CCNL del 16/11/2022 e CCNL del 21/05/2018 per il personale del comparto Funzioni Locali, nonché i contratti collettivi nazionali relativi al previgente comparto CCNL per il comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti nel tempo, relativamente alle disposizioni non disapplicate dai richiamati contratti delle Funzioni Locali.

2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dai succitati artt. 5 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001 testo vigente.

Art. 3 Finalità

1. Le parti, premesso che ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita: "*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.*", convengono che:

> la contrattazione di secondo livello concentra il suo campo di azione in particolare verso gli strumenti finalizzati ad incrementare la produttività aziendale;

> lo scopo fondamentale della contrattazione decentrata non è assicurare il trattamento accessorio, bensì fissare gli strumenti contrattuali idonei perché le amministrazioni destinatarie del presente contratto, che possano garantire ai cittadini il miglioramento continuo dei servizi prodotti.

Art. 4

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 5

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 CCNL 16/11/2022

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **“risorse decentrate stabili”**;

b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 2 e seguenti, viene qualificata come **“risorse decentrate variabili”** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.

2. A decorrere dall'anno 2018, il **“Fondo risorse decentrate stabili”**, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1 e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

3. Dal **“Fondo delle risorse decentrate stabili”**, come innanzi costituito, risulta già decurtato delle risorse previste dalle riduzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di seguito indicate:

> riduzioni del fondo ai sensi del comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013 che ha reso permanente il taglio operato in base alla disciplina introdotta dal comma 2bis dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2010, che risulta determinato un importo quantificato in **€ 163.235,00**, pari alle risorse portate in riduzione nel periodo 2011/20214;

> riduzione operata ai sensi del comma 1 del succitato art. 67, con riferimento alle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, pari ad **€ 138.572,73** come certificate in sede di Delegazione trattante, ivi comprese le risorse relative allo 0,2% del monte salari 2001 utilizzate per il finanziamento delle alte professionalità di cui all'art. 10 del CCNL 22/01/2004.

3. In base a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 79 del CCNL del 16/11/2022, a decorrere dall'anno 2022, il **“Fondo risorse decentrate stabili”** costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, viene integrato con le risorse previste dal comma 1, lettere b) - c) e d) del summenzionato art. 79.

5. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a), viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2024
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 16/11/2022	
Lettera a) - Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Comma 1	
Lettera a) - Fondo risorse stabili ex art. 67 comma 1 - Unico importo consolidato delle risorse decentrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018;	€ 1.642.227,22
Lettera a) - Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018;	€ 26.873,60
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 38.410,20
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio al 31/12/2023	€ 128.333,71
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 10.307,69
FONDO RISORSE STABILI ART. 67, COMMI 1 E 2 CCNL 21/05/2018	€ 1.846.152,42
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 2019 - 2021	

Lettera a) - Fondo risorse costituito ai sensi del comma 1 e del comma 2 del CCNL del 21/05/2018	€ 1.846.152,42
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021;	€ 21.970,00
Lettera c) - Risorse rese disponibili in caso di aumento della consistenza del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPCM del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.	
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 49.040,68
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021	
Dal 1° Aprile 2023 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra D3 e D1 e tra B3 e B1, già a carico del bilancio	€ 54.340,90
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ART. 79, COMMA 1 DEL CCNL 16/11/2022	€ 1.971.504,00

Art. 6	
Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022	
1. Il fondo delle " risorse decentrate stabili ", come innanzi costituito, può essere incrementato delle " risorse decentrate variabili " ai sensi dell'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.	
2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:	
FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2024
Art. 79 - COMMA 2 DEL CCNL 2019/2021	
LETTERA a) - Risorse previste dall'art. 67 comma 3 del CCNL 2016 – 20018	
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs. N. 36/2023	€ 445.527,49
> Compensi professionali per sentenze favorevoli con compensazione delle spese previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.1999	€ 32.500,00
> Compensi professionali per sentenze favorevoli con vittoria di spese previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000	
> fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018;	
> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagine statistiche ISTAT.	

lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	€ 2.710,57
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	
LETTERA b) - Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie</i>)	
LETTERA c) - Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, definiti nel piano degli obiettivi e/o nel PEG. In tale ambito rientrano i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie</i>)	€ 48.500,00
lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	
Art.79 - COMMA 3 DEL CCNL 2019/2021 - Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie</i>)	
Art. 80 CCNL 16/11/2022 - Comma 1 - Ultimo periodo	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 529.238,05

PROSPETTO GENERALE	
TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 1.971.504,00
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 529.238,05
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 2.500.742,05

Art. 7
Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75
<p>1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.</p> <p>2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.</p> <p>3. In riferimento ai vincoli sul salario accessorio in esame, si è tenuto conto delle disposizioni inserite all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dai rinnovi contrattuali e destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.</p> <p>4. Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse soggette ai limiti sul tetto del salario accessorio anno 2016, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, ha chiarito che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da riferirsi all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale", ex art. 79 del CCNL 16.11.2022, all'ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle elevate qualificazioni di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL 16.11.2022 e all'ammontare delle risorse destinate al lavoro straordinario", come individuate ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del 1 aprile 1999;</p> <p>5. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2024, come di seguito si riporta:</p>

Totale fondo risorse decentrate 2016, comprensivo delle risorse destinate all'Area delle PP.OO. Di cui all'art. 17, comma 2 - lettera c), del CCNL del 01/04/1999	Fondo lavoro straordinario	Fondo da considerare quale limite anno 2016 per la riduzione	
€ 1.754.467,47	€ 57.561,74	€ 1.812.029,21	

6. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2024 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle linee direttive formalizzate con le dichiarazioni congiunte sopra richiamate.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2024	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 1.971.504,00	€ 26.873,60	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 38.410,20	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 21.970,00	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 49.040,68	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
		€ 54.340,90	art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018
FONDO VARIABILI	€ 529.238,05	€ 0,00	Economie fondo anno 2023 art. 80, comma 1 - ultimo periodo
		€ 0,00	Economie straordinario anno 2023 art. 79, comma 2 - lettera d)
		€ 10.307,69	Risorse dal bilancio per l'indennità di comparto prevista dalla colonna (1)
		€ 445.527,49	Risorse art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016
		€ 32.500,00	Risorse Compensi professionali previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000
		€ 0,00	Risorse incentivi IMU e TARI
		€ 0,00	Risorse ISTAT per rilevazioni statistiche
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 2.500.742,05	€ 678.970,56	€ 1.821.771,49

7. Per quanto innanzi, si procede alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2024 (A)	Voci da escludere (B)	Fondo lavoro straordinario (C)	Fondo elevate qualificazioni (D)	Rispetto Limite Fondo 2016 (A - B + C + D + E)
€ 2.500.742,05	€ 678.970,56	€ 115.123,48	€ 138.572,73	€ 2.075.467,70

8. In relazione all'obbligo circa il rispetto del tetto di spesa determinato nell'anno 2016, si rileva che il fondo per l'anno 2024 deve subire una decurtazione per un importo di **-€ 263.438,49** in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta superiore a quello utilizzato nel 2016.

9. A seguito della predetta riduzione, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili viene rideterminato importo complessivo pari ad **€ 2.237.303,56**

10. Le parti si danno atto che l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite delle risorse destinate al personale in servizio, riferito al 31.12.2018, atto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

11. In relazione alla succitata disciplina, le parti prendono atto che per l'anno 2024 resta confermato il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il predetto limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 8

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 80, comma 1, del CCNL del 16.11.2023. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2023 – Art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per finanziare le progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2023.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 79, comma 1 - lettera d), del CCNL 16.11.2022. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2024, ammontano a complessive

€ 319.297,48	
---------------------	--

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2024 – Art. 80 comma 2 - lett. j), del CCNL 16.11.2022.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Per l'anno 2024, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica orizzontale per i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla selezione, nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 15 del CCDI di parte normativa del 16/10/2023, in misura non superiore alle unità indicate nella seguente tabella salvo ex equo.

AREA DI CLASSIFICAZIONE	AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q.	AREA DEGLI ISTRUTTORI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	AREA DEGLI OPERATORI
-------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------------

DIFFERENZIALI STIPENDIALI MESSE A SELEZIONE	10	12	15	0
--	-----------	-----------	-----------	----------

Il personale inquadrato nell'Area degli istruttori che risulti titolare delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986 e che riveste a tal fine il grado di sottoufficiale o di ufficiale ovvero il grado più elevato secondo la catena gerarchica prevista nell'ordinamento dell'Ente, al quale è stata conferita la responsabilità della direzione di un servizio o il coordinamento e il controllo di una struttura organizzativa intermedia, attribuite con atti formali dal Comandante del Corpo di P.M., purché formalizzata nello schema organizzativo del Corpo di Polizia Municipale, la misura del "differenziale stipendiale" è incrementata di Euro 350,00.

Il personale dell'Area Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, al quale, per l'esercizio delle rispettive mansioni, sia necessaria l'iscrizione ad un ordine professionale la misura del "differenziale stipendiale" è incrementata di Euro 150 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e di Euro 200, per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ.

Per quanto precede, le parti concordano di destinare al finanziamento dei differenziali stipendiali da attribuire agli

aventi titolo per l'anno 2024, le risorse per un importo pari ad **€ 38.250,00** di cui **€ 3.500,00**

da destinare agli incrementi dei differenziali stipendiali per il personale in possesso dei requisiti previsti nelle Sezioni Speciali di cui agli articoli 92 - 96 e 102 del CCNL del 16.11.2022 oltre all'eventuale ulteriore finanziamento non previsto in tali risorse che dovesse essere necessario per finanziare gli eventuali **ex equo** come concordato in delegazione trattante del 10/12/2024. L'attribuzione della posizione economica orizzontale avviene a seguito espletamento della procedura selettiva, come disciplinata dall'art. 14 del CCDI di parte normativa.

L'attribuzione della posizione economica orizzontale avviene a seguito espletamento della procedura selettiva, come disciplinata dall'art. 14 del CCDI di parte normativa.

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2024. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Per l'anno 2024 le risorse stabili destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto, di cui alla colonna 2 e alla colonna 3 della succitata Tabella D ammontano ad **€ 108.566,67**

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

4. Fondo per il finanziamento delle indennità per il personale educativo degli asili nido per l'anno 2023. - Fonte contrattuale: Art. 94 del CCNL 16.11.2022.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità professionale al personale educativo degli asili nido, come di seguito determinate. **€ 2.500,00**

RIEPILOGO GENERALE	
Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 2.237.303,56
Finanziamento degli istituti stabili	€ 468.614,15
Fondo disponibile per il finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla CCDI 2023	€ 1.768.689,41
Art. 9	
Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"	
1. Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari a € 2.237.303,56 viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" sopra indicate.	
2. Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari a € 1.768.689,41 sarà utilizzato per il finanziamento degli istituti che hanno le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata nel vigente CCDI.	
3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:	

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI		Anno 2024
Art. 80 del CCNL 16/11/2022 – comma 2		
Lettera a) e b): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e organizzativa		341.161,92
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018 e art. 84-bis del CCNL 16/11/2022		€ 280.000,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro		
	> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 30 del CCNL 16/11/2022	€ 160.000,00
	> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 165.000,00
	> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 110.000,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi dell'art. 84 del CCNL del 16/11/2022		€ 81.000,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza		
	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente finalizzati alla sicurezza urbana con oneri a carico dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992	€ 40.000,00
	> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 100 del CCNL del 16/11/2022	€ 105.000,00
	> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 97 del CCNL 16/11/2022	€ 8.500,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018		
	> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. N. 36/2023	€ 445.527,49
	> Compensi professionali per sentenze favorevoli con compensazione delle spese previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.1999	€ 32.500,00
	> Compensi professionali per sentenze favorevoli con vittoria di spese previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.1999	
	> fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018;	
	> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.	
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base alla disciplina inserita all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018		
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000		
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI		€ 1.768.689,41

Art. 10

Criteria e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

L'istituto della turnazione è finalizzato a garantire alla cittadinanza la continuità dei servizi essenziali, con particolare riferimento al Servizio di Polizia Municipale, al Servizio Parchi e Giardini, al Servizio Ecologia, al Servizio Igiene e Sanità ed ai Servizi Cimiteriali, organi istituzionali, Servizio Avvocatura;

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Risorse necessarie Totale € 160.000,00

2. Reperibilità

Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai servizi indicati nell'art. 26 del CCDI di parte normativa.

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati nel rispetto della disciplina concordata con il CCDI di parte normativa;
- b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- e) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Risorse necessarie Totale € 165.000,00

3. Indennità condizioni di lavoro

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 58 del CCDI di parte normativa 2023/2025, com e diseguito indicato:

> personale che effettua la propria prestazione lavorativa in condizioni di disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office e in orario di servizio caratterizzato da articolazioni orarie di particolare flessibilità.

> personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute, come elencati nella scheda illustrativa riportata nell'allegato B al D.P.R. 347/83.

> al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto decentrato di parte normativa .

Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

La quota giornaliera è determinata in base agli indicatori definiti dall'art. 58 del CCDI di parte normativa, secondo la seguente tabella:

VALORE DELL'INDENNITA'

Misura dell'indennità		€ 7
Misura dell'indennità		€ 12
Misura dell'indennità		€ 15

Risorse necessarie Totale € 280.000,00

4. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 110.000,00

5. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale delle Aree di inquadramento che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle elevate qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del CCNL 16/11/2022.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente di Settore con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL del 16/11/2022 viene attribuito al personale esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del medesimo CCNL, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti per la valutazione delle specifiche responsabilità concordato con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 81.000,00

6. Indennità di servizio esterno di vigilanza

L'indennità di servizio esterno viene erogata al personale assegnato in via continuativa ai servizi di polizia stradale e di vigilanza in strada. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno secondo le specifiche concordate all'art. 50 del CDI di parte normativa e compensa interamente i rischi e disagi del servizio in parola

La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente.

VALORE DELL'INDENNITA'	
	Misura dell'indennità
Servizi di vigilanza stradale	€ 15

Risorse necessarie Totale € 105.000,00

7. Produttività Individuale e organizzativa ex art. 80 comma 2 del CCNL 16/11/2022.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 80, comma 2 – lettera a) e b) – del CCNL del 11/2022, così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

€ 341.161,92

- a) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.
- b) Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti concordato tra le parti in Delegazione trattante ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 4 del 23/01/2024.
- c) La corresponsione degli incentivi avviene in base a progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai Responsabili di Settore, basati sugli strumenti programmatici dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al PEG e/o al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.
- d) Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari dipartimenti in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento, secondo i criteri fissati dal CCDI di parte normativa.

8. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21/05/2018.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21.05.2018, viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Le predette risorse sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Per tali finalità, sono state inserite nel fondo per l'anno 2024 le risorse così distinte:

> gli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, da erogare ai dipendenti interessati con le modalità ed i criteri definiti dal regolamento comunale, adottato dall'Amministrazione

Comunale, per i quali viene prevista una quota di **€ 445.527,49**

> Le risorse pari ad **€ 32.500,00**, previste per i compensi professionali di cui all'art. 27 del CCNL 14.09.2000, sono destinati al personale appartenente al Servizio Avvocatura in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in caso di compensazione delle spese legali in sede giudiziale .

9. Finanziamento oneri a carico dell'Ente.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dal comma 9 del presente articolo, devono prevedere anche gli oneri riflessi e l'IRAP a carico dell'ente.

Art. 11

Disposizione finale

1. Le risorse non utilizzate alimenteranno l'importo di cui alla lettera A) e B) compensi correlati ed effettivi incrementi della produttività. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il 16/10/2023.



Comune di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 47 del 23.12.2024

OGGETTO: Parere sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018) personale dirigente.

Premesso che:

- Alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 8 del nuovo CCNL, annualmente si procede alla sottoscrizione di un *contratto decentrato di parte economica* per l'utilizzo delle risorse disponibili in ogni Ente da destinate al finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa;
- Il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL - 2022, il quale conferma le modalità di costituzione del fondo distinto tra risorse decentrate stabili variabili;
- A mente del citato art. 79:
 - ✓ a decorrere dall'anno 2023 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, che, comprensivo degli importi indicati al medesimo comma 1, lettera b), c) e d), e delle risorse già a carico del bilancio indicate dal comma 1-bis dello stesso articolo 79, resta confermato anche per gli anni successivi;
 - ✓ Gli enti possono destinare al Fondo per la CCDI risorse variabili, da determinare di anno in anno, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL – 2018, nonché di ulteriori risorse variabili aggiuntive indicate alle lettere b) – c) e d) dello stesso comma 2 e finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- Con determina dirigenziale n. 510 del 11.10.2024, è stato costituito il fondo delle risorse decentrate stabili per un importo pari ad € 1.759.276,06, in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 79 comma 1 del CCNL – 2022:

- A mente dell'art. 98 del CCNL 16.11.2022, gli Enti possono destinare parte dei proventi delle sanzioni per violazioni previste dall'art. 208 – Codice della strada, in coerenza con le per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate al potenziamento al controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- Con delibera di Giunta comunale n. 127 del 06.10.2023, ad oggetto: “*Riparto dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del C.d.S. ex art. 208 D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. – Anno 2024*” l’Ente ha deciso di destinare parte dell’Entrata relativa alla fattispecie a tale finalità;
- Nella delegazione trattante del 10.12.2024 le parti hanno stabilito di aumentare le risorse di cui alla lettera c) - Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, definiti nel piano degli obiettivi e/o nel PEG. In tale ambito rientra l'importo dei proventi delle sanzioni amministrative determinato ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 di parte variabile dall'importo originariamente determinato di € 40.000,00 a € 48.500,00 per il potenziamento al controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, con incremento di € 8.500,00 rispetto alla precedente previsione;
- In virtù della predetta integrazione delle risorse variabili, la consistenza del fondo complessivo delle risorse stabili e variabili resta confermata nell'importo di € 2.237.303,55, per effetto della verifica sul rispetto del limite del tetto di spesa anno 2016 di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
- L'art. 40, comma 3 sexies del suddetto Decreto Legislativo prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre a certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1 del citato Decreto, utilizzando gli schemi all'uopo predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- In data 19.07.2012, con circolare n. 25 il MEF, dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria da certificare dal Collegio dei Revisori, prima dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- Che a corredo della determinazione, è stata trasmessa la relazione illustrativa e tecnico finanziaria unitamente ai prospetti contabili che espongono in maniera analitica le componenti del citato fondo;
- Che la costituzione sintetica del fondo è la seguente:

a)	Sezione 2.1 - Totale destinazioni non regolate dal presente contratto integrativo	€ 430.364,15
	<i>Sezione 2.2 – 2.1 Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali programmate per l'anno 2024</i>	€ 38.250,00
	<i>Sezione 2.2 – 2.1 Finanziamento degli istituti correlati alle condizioni di lavoro e all'organizzazione del lavoro</i>	€ 901.000,00
	<i>Sezione 2.2 – 2.2 Fondo per le indennità destinate al personale della Polizia Municipale</i>	€ 48.500,00
	<i>Sezione 2.2 – 2.3 Fondo per la premialità correlata alla performance organizzativa e alla performance individuale</i>	€ 341.161,92
	<i>Sezione 2.2 – 2.4 Fondo risorse per incentivi correlati a specifiche disposizioni di legge</i>	€ 478.027,48
b)	Sezione 2.2 - Totale destinazioni regolate dal presente contratto integrativo	€ 1.806.939,41
c)	Sezione 2.3 - Totale destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
d)	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	€ 2.237.303,56

RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 1.971.504,00
<i>Riduzione ex art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017</i>	€ 263.438,49
RIDETERMINAZIONE RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 1.708.065,51
RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 529.238,05
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI ANNO 2023	€ 2.237.303,55

Considerato che nella stessa relazione illustrativa e tecnico finanziaria, redatta alla stregua degli schemi di cui alla circolare MEF, si evince, nella sezione relativa alla verifica delle compatibilità finanziarie che gli importi sono stanziati nella spesa del bilancio di riferimento;

Visti:


- Il CCNL attualmente in vigore;
- Il D. lgs. 267/2000;
- Il D. lgs. 165/2001;
- Il D. lgs. 150/2009 e s.m.i.;
- Il D.lgs. 75/2017 ed in particolare l'art. 23, comma 2;
- Il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Dirigente;

Tanto detto, *esprime* parere favorevole sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. Raccomanda inoltre, il rispetto del complesso normativo in materia di rispetto dei limiti di spesa del personale dipendente, il rispetto, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 7, ultimo periodo del D. Lgs 165/2001, degli adempimenti prescritti, per gli Enti locali dai commi 3 e 5 del medesimo articolo nonché la liquidazione degli istituti solo in presenza dei presupposti che legittimano l'erogazione.

Conformemente alle previsioni dell'art. 52 del Regolamento di contabilità, si trasmette, il verbale al Sig. Sindaco, al Segretario Generale ed al Dirigente del Settore Finanziario.

L'Organo di Revisione

Dott. Natalino Elia



Dott. Gaetano Rotoli

Dott. Antonio Tardio





Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019 - 2021 - Parte economica 2024

Il Dirigente del SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Ercolano, 30/12/2024



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019 - 2021 - Parte economica 2024

Il Dirigente del SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Ercolano, 30/12/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Sindaco
LUIGI LUCIANI

Segretario Generale
LUIGI VOSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Ercolano, 30/12/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/12/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).